

STUDIO DE CHECCHI

Servizi integrati in materia di Lavoro

Campodarsego, 20 gennaio 2017

**A TUTTI I SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Prot. P – 01/2017

OGGETTO: Aggiornamenti in materia di Amministrazione del Personale

LEGGE DI BILANCIO 2017

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017) contenente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e pluriennale per il triennio 2017-2019".

La Legge è in vigore dal 1 gennaio 2017, di seguito le principali novità per i datori di lavoro quali sostituti d'imposta.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – ART. 1, COMMI 308 - 310

L'art. 1, commi 308, 309 e 310 della Legge di bilancio disciplina un nuovo esonero contributivo per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato (anche in apprendistato) effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile è previsto che i datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 (esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo) possano beneficiare, **per un periodo massimo di 36 mesi**, dell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL) nel **limite massimo di 3.250 euro all'anno**.

L'esonero spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate **entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio**, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:

- attività di **alternanza scuola-lavoro** pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste dall'art. 1, comma 33, della Legge n. 107/2015 (120 ore per gli istituti tecnici e professionali e 60 ore per i licei) e 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
- periodi di **apprendistato per la qualifica e il diploma professionale**, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

DETESSAZIONE 2017 E WELFARE AZIENDALE – ART. 1, COMMI 160 - 162

Viene confermata per l'anno **2017** la **detassazione dei premi di risultato** con delle **novità**:

- il **limite massimo agevolabile** sale a **3.000 euro** (contro i 2.000 euro del 2016), incrementati ulteriormente a **4.000 euro** nell'ipotesi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
- il **limite massimo di reddito di lavoro dipendente** prodotto nell'**anno precedente** a quello nel quale il premio è erogato, per poter accedere al regime fiscale agevolato, sale a **80.000 euro** (contro i 50.000 previsti per l'accesso alla detassazione nel 2016).

Rimane confermata nella misura del 10% l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali.

STUDIO DE CHECCHI

Servizi integrati in materia di Lavoro

La Legge di Bilancio 2017 promuove ulteriormente il welfare aziendale, anche come alternativa ai premi di produttività. Viene estesa anche ai fringe benefit, la cui valorizzazione economica ai fini fiscali avviene in modo forfetario (auto ad uso promiscuo, prestiti, immobili concessi ai dipendenti), la possibilità di essere fruiti, se previsto dalla contrattazione di secondo livello regolarmente depositata presso la DTL, in alternativa al premio di risultato in denaro.

Sul punto si attendono i necessari chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate volti a definire gli importi oggetto di scambio.

Viene, inoltre, inserito il comma 184-bis che prevede, nell'ipotesi di fruizione per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassabili, la **non concorrenza** alla formazione del **reddito di lavoro dipendente**, né il relativo **assoggettamento all'imposta sostitutiva** per:

- a) i contributi alle forme pensionistiche complementari;
- b) i contributi di assistenza sanitaria;
- c) il valore delle azioni

La Legge di Bilancio 2017 interviene anche sull'art. 51 del TUIR integrando il comma 2 e ampliando ulteriormente le fattispecie di fringe benefit previsti.

In particolare, è previsto che non concorrono alla determinazione del reddito imponibile anche:

- i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO – ART. 1, COMMA 164

Come noto l'art. 2, comma 31 della Legge n. 92/2012 ha introdotto, a carico del datore di lavoro, l'obbligo di versare un contributo con riferimento ai **casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato** per le causali che generano in capo al lavoratore il teorico diritto all'indennità ASpI/NASpI.

Il contributo di licenziamento è pari al 41% del tetto mensile dell'indennità ASpI per ogni anno di anzianità di servizio del lavoratore licenziato, nel limite di tre anni di anzianità (36 mesi).

L'art. 1, **comma 164** della Legge di bilancio dispone, **a regime**, l'**esonero** dal versamento del contributo di licenziamento (inizialmente previsto per il periodo 2013 – 2015 e successivamente prorogato anche per il 2016), nei seguenti casi:

- licenziamenti effettuati in conseguenza di **cambi di appalto**, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la **continuità occupazionale** prevista dai CCNL;
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel **settore delle costruzioni edili**, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA INPS – ART. 1, COMMA 165

L'aliquota contributiva dovuta alla Gestione separata INPS da parte dei lavoratori **autonomi, titolari di partita IVA**, privi di altra Cassa previdenziale o non pensionati per il 2016 è ridotta al 25%. Considerato l'aumento dello 0,72% l'aliquota contributiva è quindi **pari al 25,72%**.

Per le altre categorie di lavoratori per cui vige l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS ossia **collaboratori coordinati e continuativi** (co.co.co.) e **associati in partecipazione** che apportano attività lavorativa l'aliquota per il 2017 l'aliquota contributiva è elevata **al 32,72%**.

Per i lavoratori **titolari di pensione** o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie l'aliquota contributiva resta invariata al **24%**.

PROROGA BLOCCO AUMENTI ADDIZIONALI 2017 – ART. 1, COMMA 42

L'art. 1, comma 42 della Legge di bilancio **estende al 2017** la **sospensione** dell'efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali che prevedono **aumenti dei tributi** delle addizionali rispetto ai livelli 2015.

STUDIO DE CHECCHI

Servizi integrati in materia di Lavoro

PREMIO NASCITA – ART. 1, COMMA 353

Nell'ambito delle misure a sostegno della famiglia e della maternità, al comma 353 è prevista l'introduzione, con **decorrenza 1° gennaio 2017** di un **premio** alla **nascita o all'adozione** di minore dell'importo di **800 euro**.

Tale premio viene **erogato direttamente dall'INPS** in unica soluzione su richiesta della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione e non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 TUIR).

CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE – ART. 1, COMMA 354

Nell'ambito di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per gli **anni 2017 e 2018** è stabilita la **proroga** del **congedo obbligatorio retribuito** (indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100%), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, **a favore del padre** lavoratore dipendente, già introdotto dalla c.d. Riforma Fornero e confermato dalla Legge di Stabilità 2016, per il quale trova applicazione la disciplina di cui al DM 22 dicembre 2012.

In particolare, la durata del congedo è fissata in **2 giorni** per l'anno **2017** e **4 giorni** per l'anno **2018**, la cui fruizione può anche essere in via non continuativa.

Rispetto al **2018** al padre lavoratore è concessa la possibilità di astensione per un periodo **ulteriore** di **1 giorno**, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione relativamente al periodo di astensione obbligatoria spettante alla stessa.

DECRETO FISCALE

La Legge n. 225/2016 (c.d. decreto fiscale), di conversione del Decreto Legge n. 193/2016, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2016 ed è in vigore dal 3 dicembre 2016.

Di seguito le principali novità per i datori di lavoro quali sostituti d'imposta.

CU e 770

È stato posticipato, già in riferimento alle CU 2017 riferite all'anno 2016, dal 28 febbraio al 31 marzo di ogni anno il termine per la consegna ai lavoratori del modello sintetico.

Restano invariati i termini per gli inoltri telematici all'Agenzia delle Entrate: il 7 marzo per le CU e il 31 luglio per il modello 770.

TRASFERTISTI

È stata fornita l'interpretazione autentica con valore retroattivo dell'art. 51, comma 6, del Tuir, sulla determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti.

I lavoratori trasfertisti sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:

1. mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
2. svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
3. corresponsione di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi.

In caso di mancata contestuale esistenza delle condizioni indicate non è applicabile la disposizione sui trasfertisti ma è riconosciuto il trattamento previsto per le trasferte (articolo 51, comma 5, Tuir).

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio De Checchi Lavoro S.r.l.